

24 SET 2013

ESENTE REGISTRAZIONE ESENTE P.O.M. ESENTE DIRITTI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Oggetto

Cron. 21810

R.G.N. 15538/2010

Cron. 21810

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FEDERICO ROSELLI - Presidente - Ud. 22/05/2013
 Dott. PIETRO VENUTI - Consigliere - PU
 Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO - Consigliere -
 Dott. UMBERTO BERRINO - Rel. Consigliere -
 Dott. ROSA ARIENZO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 15538-2010 proposto da:

GIANNUBILO POMPEO GNNPMP46A02I6410, MANCINI ANNA
 MNCNNA55B60B5190, MINCHILLO LUCIA MNCLCU53C60I072R,
 MINELLI ROMANO nato a il 15/03/1944, LUPACCHINO EMILIA
 LPCHLE50A56H589X, GUGLIELMI ANNA FELICIA
 GGLNFL50S49G610F, RICCIARDI ANNA RCCNNA44P70H928R,
 D'ELIA MICHELINA DLEMHL57H59B528J, CORETTI ANDREINA
 CRTNRN52B60A930N, PARISI ANTONIO PRSNTN54C854G, già
 elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CASSIODORO 1/A,
 presso lo studio dell'avvocato VALERIO DANIELA,
 rappresentati e difesi dagli avvocati BARANELLO

GIOVANNI, ANGELINA VISCOSI, giusta delega in atti e da ultimo domiciliati presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

- **ricorrenti** -

contro


MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, DIRIGENTE UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI CAMPOBASSO, DIRIGENTE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI, 12;

- **controricorrenti** -

avverso la sentenza n. 130/2010 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 11/03/2010 r.g.n. 391/2008 + altre;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/05/2013 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIULIO ROMANO, che ha concluso per l'accoglimento *del ricorso*.





Svolgimento del processo

Con sentenza del 5/3 – 11/3/2010 la Corte d'appello di Campobasso, dopo aver dichiarato la nullità della sentenza di primo grado n. 301/08 del giudice del lavoro del Tribunale dello stesso capoluogo per violazione della norma di cui all'art. 112 c.p.c, ha rigettato la domanda proposta dagli odierni ricorrenti, diretta alla condanna del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, del Direttore del Centro Servizi di Isernia e della Direzione Scolastica Regionale per il Molise al riconoscimento dell'anzianità economica e giuridica nell'area funzionale B – posizione economica B3 a far data dal 1° ottobre 2001, così come previsto dal bando pubblico di concorso relativo alla procedura di riqualificazione, previo accertamento dell'illegittimità del decreto di inquadramento che aveva stabilito la diversa decorrenza dell'11 febbraio 2004.

La Corte ha spiegato che, se era vero che l'individuazione della data di decorrenza degli effetti giuridici ed economici del bando di concorso al 1° ottobre 2001 era il frutto di uno specifico accordo intervenuto tra l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali, tanto da essere recepito nell'art. 19, comma 5°, del contratto collettivo integrativo del 21/9/2000, era pur vero che successivamente era stata convenuta, con la norma finale dell'art. 4 del contratto collettivo integrativo del 1° dicembre 2003, la modifica di tale decorrenza attraverso il suo spostamento all'11 febbraio 2004, decisione, quest'ultima, che rispondeva anche a ragioni di equità al fine di evitare disparità di trattamento.

Per la cassazione della sentenza propongono ricorso i lavoratori di cui in epigrafe, i quali affidano l'impugnazione a tre motivi di censura.

Resistono con controricorso il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Molise e l'Ufficio Scolastico Provinciale di Campobasso.

Motivi della decisione

1. Col primo motivo i ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1336 e 1375 cod. civ., deducono l'illegittimità del decreto del 19/3/2004



attraverso il quale era stata spostata all'1/1/2004 la data di decorrenza giuridica ed economica prevista in origine per l'1/10/2001 dall'art. 13 del bando di concorso del 17/9/2001 per il loro inquadramento di candidati utilmente collocati nelle graduatorie finali della procedura di riqualificazione, indetta dal M.I.U.R., destinata alla copertura di 1596 posti nelle aree funzionali B e C – posizioni economiche B2, B3, C2 e C3. Osservano i ricorrenti che il contestato decreto aveva illegittimamente introdotto la suddetta modifica unilaterale rispetto al bando di concorso già completo ed esaustivo in tutti i suoi aspetti, avente come tale le caratteristiche di un'offerta al pubblico, per cui a tutela della scelta dei candidati ormai avvenuta militava il principio dei diritti quesiti, la cui violazione comportava un inadempimento contrattuale sanzionabile.

2. Col secondo motivo, proposto per violazione e falsa applicazione dell'art. 68, primo comma, del D.lgs n. 29/1993, i ricorrenti sostengono che la parte datoriale, nel modificare unilateralmente col decreto del 19/3/2004 quello del 17/9/2001, cioè ben nove mesi dopo la conclusione delle procedure concorsuali, aveva violato la predetta norma che, nel privatizzare il rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, non consentiva alla pubblica amministrazione di operare in posizione di supremazia nei confronti dei lavoratori.

3. Col terzo motivo, formulato per la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., i ricorrenti si lamentano dell'omessa pronuncia della Corte d'appello in merito alla dedotta violazione dell'art. 19, comma 5, del contratto collettivo integrativo del Ministero della pubblica istruzione relativo al quadriennio 1998-2001, disposizione collettiva, questa, che stabiliva la decorrenza giuridica ed economica per il personale riqualificato facendola coincidere con la data di pubblicazione del bando che nella fattispecie era il 1° ottobre del 2001.

Osserva la Corte che i primi due motivi possono essere trattati congiuntamente per ragioni di connessione in quanto vertono sulla stessa questione.

Entrambi i motivi sono fondati.



Invero, come questa Corte ha già avuto modo di statuire in un caso analogo (Cass. Sez. lav. n. 14478 del 19/6/2009), "in tema di lavoro pubblico privatizzato, ove la P.A. abbia manifestato la volontà di provvedere alla copertura di posti di una determinata qualifica attraverso il sistema del concorso interno ed abbia, a questo fine, pubblicato un bando che contenga tutti gli elementi essenziali (numero dei posti disponibili, qualifica, modalità del concorso, criteri di valutazione dei titoli, ecc.), prevedendo, altresì, il riconoscimento del diritto del vincitore del concorso di ricoprire la posizione di lavoro disponibile e la data a decorrere dalla quale è destinata ad operare giuridicamente l'attribuzione della nuova posizione, sono rinvenibili in un siffatto comportamento gli estremi dell'offerta al pubblico, che impegna il datore di lavoro pubblico non solo al rispetto della norma con la quale esso stesso ha delimitato la propria discrezionalità, ma anche ad adempiere l'obbligazione secondo correttezza e buona fede. Il superamento del concorso, indipendentemente dalla successiva nomina, consolida nel patrimonio dell'interessato l'acquisizione di una situazione giuridica individuale, non disconoscibile alla stregua della natura del bando, né espropriabile (in virtù dell'art. 2077, secondo comma, cod. civ.) per effetto di diversa successiva disposizione generale volta, come nella specie, a posticipare la decorrenza giuridica ed economica dell'inquadramento."

In senso conforme a tale precedente si è poi espressa la sezione lavoro di questa Corte con sentenza n. 25045 del 28/11/2011, attraverso la quale si è aggiunto che non può ravvisarsi alcun profilo di nullità contrattuale nell'art. 19, comma 5, del ccnl integrativo del 21 settembre 2000, secondo cui, in coerenza con i suddetti principi, "la decorrenza giuridica ed economica del personale riqualificato è da considerarsi la data di pubblicazione del bando", posto altresì che non si verte in ipotesi di nuova assunzione e di conseguente ed eventuale violazione dell'art. 35 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, né, "a fortiori", della disciplina pubblicistica inerente alle assunzioni o agli inquadramenti superiori.



E', invece, infondato il terzo motivo in quanto non è ravvisabile l'omessa pronunzia in ordine alla denunciata violazione della citata norma collettiva contemplante la data di decorrenza giuridica ed economica per il personale riqualificato, avendo la Corte territoriale implicitamente rigettato una tale eccezione nel momento in cui ha accolto la tesi ministeriale sulla diversa decorrenza posticipata stabilita col contestato decreto del 19/3/2004.

Pertanto, vanno accolti i primi due motivi del ricorso, mentre va rigettato il terzo; conseguentemente, la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti ed il procedimento va rinviato, anche per le spese, alla Corte d'appello di Bari che, nel provvedere sul merito della domanda, si atterrà ai suddetti principi.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso, rigetta il terzo, cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia il procedimento, anche per le spese, alla Corte d'appello di Bari.

Così deciso in Roma il 22 maggio 2013

Il Consigliere estensore

Dr. Umberto Berrino

Il Presidente

Dr. Federico Roselli

Il Funzionario Giudiziario
Virgilio PALAGGI
Dipartimento di Cancelleria
24 SET 2013



Il Funzionario Giudiziario
Virgilio PALAGGI